

Reg. gen. Sez. Lav. N. 2103/2017



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Franchini	Presidente
Dott. Carlo Chiriaco	Consigliere rel.
Dott.ssa Sabrina Mostarda	Consigliere

ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 06/04/2018, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. **2103** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2017** vertente

TRA

CLSTV SRL (c.f. 11970841000), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. SANTESE BARBARA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, CORSO D'ITALIA, n. 19

RECLAMANTE

E

GIANGIROLAMI MAURO (c.f. GNGMRA66E02G763E), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. AGUGLIA BRUNO e dall'Avv. MURATORI GIOVANNA con domicilio eletto in VIA PADOVA, 82 - ROMA

RECLAMATO

OGGETTO: Oggetto: reclamo ex art. 1, co 58, Legge 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 368/2016 pubblicata in data 16 dicembre 2016 nel proc. N.R.G. 267/2015 Trib. Rieti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE





1.- Con ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. della legge n. 92/2012, presentato dinanzi al Giudice del Lavoro di Rieti, Giangirolami Mauro, già dipendente della CLSTV s.r.l., impugnava il licenziamento individuale intimatogli in data 30 aprile 2014 e comunicatogli in data 2 maggio 2014 per giustificato motivo oggettivo, rappresentato dalla soppressione della sua posizione lavorativa a seguito di cessazione dell'appalto COTRAL, lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili e chiedendo la condanna della predetta società alla reintegrazione nel posto di lavoro e, in subordine, al pagamento della relativa indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 5, St. Lav., come modificato dalla legge n. 92/2012.

In particolare, deduceva che lo stesso, assunto dalla società resistente dapprima con un contratto a tempo determinato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 31 novembre 2013, con le mansioni di guardia giurata secondo l'inquadramento previsto dal CCNL per i dipendenti delle aziende di vigilanza privata, non era stato addetto in via esclusiva o prevalente all'appalto COTRAL di Rieti e Provincia e che pertanto era manifestamente insussistente il fatto posto a base del licenziamento. Lamentava, infine, la violazione dell'obbligo di *repechage* assumendo la circostanza che, già al momento del licenziamento, esistevano possibilità di un suo reimpiego nell'azienda.

2. - Il Tribunale, nella fase sommaria, accogliendo l'eccezione sollevata dalla società datrice di decadenza, dichiarava inammissibile il ricorso del lavoratore mentre, nella successiva fase di opposizione, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava risolto, ex art. 18, co 5-7 St.lav., il rapporto di lavoro costituito tra le parti con condanna della società datrice al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione e interessi di legge.

3. - Con reclamo depositato presso questa Corte in data 14 giugno 2017 ai sensi dell'art.1, comma 58, della l. n. 92/2012, la società soccombente ha impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente al licenziamento, riproponendo le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi e chiedendo - in riforma della sentenza impugnata - l'integrale rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di giudizio.

Ricostituito in contraddittorio, il Giangirolami resiste al gravame con propria memoria depositata in data 2 ottobre 2017 .

Indi, all'udienza del 6 aprile 2017, la Corte si è riservata la decisione.

4. - Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Rieti, per quanto qui interessa, ha definitivamente disatteso l'eccezione di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del licenziamento, sul rilievo che l'atto di impugnazione stragiudiziale era stato tempestivamente notificato da parte ricorrente presso le sedi di Via Muraccio dell'Archetto, n. 32 a Roma e di Via Ternana, n. 16 di Fara Sabina loc. Passo Forese, in quanto sedi effettive di svolgimento dell'attività organizzativa, gestionale e direttiva della società datrice.

4.1. - Invero, secondo il giudice dell'opposizione, la documentazione riversata in atti e l'istruttoria orale avevano confermato la circostanza che gli uffici di Passo Corese non costituissero una semplice sede periferica, distaccata o filiale (vi era, ad esempio, anche l'ufficio per la riconsegna delle dotazioni), ma che ivi fosse svolta l'attività





organizzazione e gestione dell'attività dell'Istituto di Vigilanza, risiedendovi peraltro gli organi della società, tra cui il legale rappresentante.

4.2. - A riscontro di ciò tutti i testi escussi avevano concordemente affermato che presso il centro di Passo Corese i Via Ternana 16 vi erano l'ufficio del rappresentante legale della società Di Angelo Roberto e quelli del responsabile del personale Proietti Manuel e del suo collaboratore M.Ilo Albucetti, nonché l'ufficio acquisiti, bandi e gare, mentre nella sede di Roma in Via Muraccio dell'Archetto vi era l'ufficio comando e commerciale.

I testi avevano pure riferito che durante tutto l'arco della vigenza del rapporto di lavoro essi, e tra loro anche il ricorrente, avevano intrattenuto rapporti con la società unicamente presso la sede di Passo Corese, in Via Ternana e che la sede legale di via Sirte in Roma fosse puramente fittizia.

4.3. - Quindi, le due sedi dove era stata recapitata l'impugnativa del licenziamento erano le sedi effettive (art. 46 c.c.) e cioè luoghi stabilmente utilizzati dalla CLSTV per la gestione del personale e i rapporti con i terzi: il lavoratore aveva insomma dimostrato in sede di opposizione che presso quelle sedi vi fosse il centro di imputazione dell'attività sociale, vi risiedessero gli organi della società, il legale rappresentante, che ivi fosse svolta l'attività organizzativa, gestionale e direttiva della società (Cass. 2341/85; Cass. 3175/82) ed anche dimostrato l'esistenza di uno stabile collegamento tra la sedi in cui era avvenuta la comunicazione e il datore di lavoro e che quindi la contestazione del licenziamento fosse comunque entrata nella sfera di controllo del destinatario per essere Via Ternana di Fara Sabina e via Muraccio dell'Archetto di Roma luoghi ai quali il lavoratore faceva riferimento sul piano del normale svolgimento del rapporto di lavoro.

4.4. - Quanto al merito dell'impugnato licenziamento, quantunque l'assunto del ricorrente, di avere svolto la propria attività lavorativa sia nell'appalto del servizio di vigilanza presso COTRAL spa di Rieti sia presso altri enti e società (Poste Italiane a Roma, Banca MPS di Rieti, IRCA di Roma via Cassia), e presso due cantieri e infine nell'appalto di vigilanza delle cave di Guidonia Montecelio a Roma, non avesse trovato adeguato riscontro nelle risultanze di prova orale, sì da far ritenere non veritiera la causale del licenziamento, tuttavia l'atto di recesso risultava nondimeno illegittimo per violazione dell'obbligo di *repechage*, posto che la società datrice, prima di procedere al licenziamento, non aveva proposto al ricorrente una ricollocazione all'interno dell'azienda, pur esistendo possibilità concrete di un suo reimpiego e ciò anche alla luce della circostanza, emersa nel corso dell'istruttoria, che dopo il licenziamento la società aveva proceduto all'assunzione di nuovo personale a tempo determinato ed indeterminato e addirittura alla riassunzione di tre dei lavoratori, licenziati nell'aprile 2014 (Bandini, Cianca e Chiellini), con contratti a tempo pieno ed indeterminato.

4.5. - Pertanto, poiché la società convenuta, sulla quale gravava il relativo onere della prova (ai sensi dell'art. 5 L. 604/66), non aveva provato che al momento del licenziamento il ricorrente non fosse utilmente ricollocabile all'interno dell'azienda, ne discendeva l'illegittimità del licenziamento medesimo con la conseguenza di dover riconoscere al lavoratore la forma di tutela indennitaria di cui ai commi 5-7 dell'art. 18 St.Lav.





5. - Con il proposto reclamo è richiesta la riforma di detta pronuncia sulla base di due motivi.

5.1. - Con il primo motivo, la società reclamante deduce l'erronea valutazione da parte del giudice dell'opposizione delle circostanze emerse dall'istruttoria orale, alla cui stregua non vi era alcuna prova di una valida notificazione dell'atto di impugnazione presso la sede legale di Roma in Via Sirte, essendo pacificamente non andata a buon fine quella ivi tentata, a causa di un errore nell'indicazione del nominativo della società; né il ricorrente aveva fornito la prova positiva della conoscenza effettiva dell'atto da parte del datore di lavoro entro il termine di legge. Invero, secondo la difesa reclamante, ai fini della tempestività dell'impugnazione, rileva la data della spedizione dell'atto presso la sede legale mentre, nel caso in cui la notifica sia mancata o sia effettuata in luoghi del tutto al di fuori dalla sfera di controllo datoriale (tali da intendersi le sedi operative di Via del Muraccio dell'Archetto a Roma di via Ternana di Fara Sabina, nelle quali il ricorrente non risultava lavorare abitualmente, non era stata dimostrata la presenza di un direttore del personale, non essendo il licenziamento partito da lì e neppure essendo stati quei luoghi preventivamente indicati dalla società ai fini delle comunicazioni) e per i quali non scatta alcuna presunzione di conoscenza, l'unico evento che può impedire la decadenza è la conoscenza effettiva dell'avvenuta impugnazione nel prescritto termine di decadenza .

La conseguenza è dunque che la notifica in una sede diversa da quella legale comporta la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per mancata impugnazione nel termine di 60 giorni previsto a pena di decadenza.

6. - Il motivo, alla luce delle risultanze di causa e di quanto puntualmente evidenziato nella sentenza reclamata, è infondato.

6.1. - Invero, secondo il costante indirizzo del Giudice di legittimità, pure richiamato in atti, "al fine di soddisfare l'onere, gravante sul lavoratore licenziato, di provare l'avvenuto recapito all'"indirizzo" del datore di lavoro dell'impugnativa di licenziamento (quale atto recettizio ex art. 1335 c.c.) , il lavoratore può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni, al fine di provare l'invio dell'atto in un luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza o preventiva indicazione appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario; pertanto, ove una società abbia uno stabilimento produttivo decentrato, dalla cui direzione sia pervenuta la comunicazione del licenziamento al lavoratore, il quale in tale stabilimento espleti la sua prestazione lavorativa, opera la suddetta presunzione di conoscenza ove l'impugnativa di licenziamento sia (tempestivamente) comunicata dal lavoratore medesimo alla direzione di quello stesso stabilimento e non già necessariamente alla sede della società" (Cass. n. 15696/00; conf. 6487/95; 10564/98).

La Corte di legittimità sostiene questo principio, sul rilievo essenziale che la presunzione di conoscenza di un atto negoziale, come nel caso di specie, o processuale, come la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. , presso la residenza, la dimora o il domicilio, non postula la presenza fisica, abituale e continua del destinatario (persona fisica, o legale rappresentante della persona giuridica) nel luogo in cui è indirizzato l'atto, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che





assicuri la costante conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato o notificato presso la sede dell'ufficio e dell'azienda (Cass. n. 17014/2007).

6.2. - Come sopra detto, la sentenza gravata ha rigettato l'eccezione di decadenza del Giangirolami dall'impugnativa del recesso, sulla base di una serie di considerazioni di fatto che non vengono tutte contestate o non sono censurate adeguatamente.

Infatti, i testi escussi hanno concordemente affermato che presso il centro di Passo Corese in Via Ternana n. 16 vi erano sia l'ufficio del rappresentante legale della società Di Angelo Roberto sia del responsabile del personale Proietti Manuel e del suo collaboratore M.Ilo Albuccetti, nonché l'ufficio acquisiti, bandi e gare, mentre nella sede di Roma, in Via Muraccio dell'Archetto vi era l'ufficio comando e commerciale (vedi testi Valente, Bandini, Cianca e Galassetti). In particolare, il teste Cianca ha affermato di avere ricevuto la lettera di licenziamento, mediante consegna a mano, proprio nei locali di Via Ternana, n. 16 a Passo Corese e il secondo ha precisato di non essere mai stato nella sede legale della società, sapendo essere in realtà un'abitazione privata. In realtà, secondo quanto ha riferito il teste, l'ufficio - in loc. Passo Corese di Fara Sabina - era gestito da Di Angelo (Roberto, Presidente del CdA e legale rappresentante) e dal figlio Nicolas. La parte amministrativa le gestiva ultimamente il figlio... Albuccetti e Proietti avevano delle stanze loro, il primo ufficio era del capitano, poi vi era un ufficio amministrativo con altre due persone, la centrale operativa e altri due uffici dove si appoggiavano Nicolas (il figlio di Roberto) e Marco Cuna e Marco D'Alessandro che si occupavano dell'amministrativo (buste paga, ecc). Vi era anche un altro ufficio che usavano come magazzino. Nicolas e Di Angelo Roberto avevano l'ufficio lì.

6.3. - A fronte di tali circostanziati elementi di valutazione, del tutto generiche appaiono le contestazioni mosse dalla difesa reclamante sull'asserita contraddittorietà della prova testimoniale assunta, non risultando, peraltro, mai efficacemente e convincentemente messo in discussione il giudizio di attendibilità dei suddetti testi formulato nella sentenza impugnata.

6.4. - Per completezza, va pure rimarcato che, ad ulteriore conferma delle sopra indicate circostanze, risultano acquisiti in copia agli atti sia una dichiarazione a firma del Giangirolami, contenuta nella comunicazione datata 31 maggio 2014, indirizzata alla società presso la sede legale, ma ricevuta da quest'ultima presso la sede di Via Ternana 16 in loc. Passo Corese (dove il lavoratore era stato convocato per la restituzione del materiale fornito in dotazione), con cui si contesta tra l'altro il licenziamento intimatogli, sia una successiva lettera datata 23 giugno 2014 di presa in carico del materiale consegnato dal Giangirolami, proveniente dal datore di lavoro e redatta su carta intestata della CLSTV, non contestata, che chiaramente attesta la sussistenza in Fara Sabina loc. passo Corese di un centro amministrativo, organizzativo e gestionale della società medesima (docc. 1 e 2 della produzione di parte ricorrente).

6.5. - Né può dubitarsi che i compiti gestionali ed amministrativi affidati alla suddetta sede riguardassero direttamente anche l'attività lavorativa del ricorrente in prime cure, ove si consideri l'ulteriore circostanza che gli ordini di servizio relativi alla turnazione predisposta presso l'appalto COTRAL, cui era adibito il Giangirolami, erano provenienti appunto dalla sede di loc. Passo Corese (doc. 4, ibid.)





6.7. - E' dunque priva di sostanziale rilievo la contestazione che l'indirizzo al quale venne spedita la lettera di impugnativa stragiudiziale di licenziamento non corrispondesse alla sede legale bensì a quella ritenuta effettiva, la quale a ben ragione può essere considerata quale luogo che, per collegamento ordinario e normale frequenza, appartenga alla sfera di dominio o controllo del destinatario.

Pertanto, le doglianze mosse sul punto alla sentenza reclamata devono essere integralmente disattese.

7. - Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, erroneamente ad avviso della difesa reclamante, l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di *repechage*.

7.1. - Si lamenta infatti che essa non avrebbe tenuto in debito conto che la resistente, a seguito del definitivo cambio d'appalto COTRAL, aveva subito una ulteriore crisi economica che, non aveva consentito la prosecuzione dei rapporti di lavori con le maestranze addette proprio alla vigilanza dei siti COTRAL.

7.2. - Invero, la crisi, già verificatasi con la cessazione della prima *tranche* del contratto d'appalto COTRA, si era definitivamente aggravata successivamente all'affidamento di quest'ultimi appalti di vigilanza alla soc. Sipro, cosicché la resistente si era vista costretta al licenziamento delle unità in esubero, instaurando però prima un tavolo presso le competenti autorità all'esito del quale la cessionaria Sipro, malgrado le insistenze di CLSTV, aveva dichiarato di non voler riassumere le unità in esubero. Situazione di crisi che nel corso dei mesi successivi aveva interessato pure altri settori, rendendosi necessaria l'attivazione dello strumento della cassa integrazione per altri diciotto dipendenti.

Di talché, il licenziamento nei confronti dei lavoratori in esubero era stato necessitato dalla circostanza di non poter adibire gli stessi in altre attività di vigilanza.

8. - Il motivo è sicuramente infondato.

8.1. - Invero, la sentenza impugnata ha già evidenziato in modo puntuale che, a fronte delle circostanziate allegazioni di parte ricorrente, era positivamente emerso che nei mesi immediatamente successivi alla cessazione dell'appalto COTRAL, la CLSTV srl aveva proceduto all'assunzione di nuovo personale a tempo determinato ed indeterminato, oltre alla riassunzione di tre dei lavoratori licenziati nell'aprile 2014 (Bandini, Cianca e Chiellini) con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Per vero, il teste Bandini Danilo aveva dichiarato di essere stato licenziato ad aprile del 2014 per la cessazione dell'appalto Cotral e di essere stato subito dopo, a giugno 2014 riassunto con contratto a tempo indeterminato, senza avere l'assegnazione di uno specifico cantiere. Parimenti il teste Cianca Domenico ha dichiarato di essere stato licenziato, per lo stesso motivo, ad aprile del 2014 e riassunto a luglio dello stesso anno con contratto a tempo indeterminato.

8.2. - Dal canto suo, la società convenuta, onerata in tal senso, non ha adeguatamente provato che, al momento del suo licenziamento, il ricorrente non fosse utilmente ricollocabile all'interno dell'azienda, mancando di dimostrare l'insussistenza di ulteriori posti di lavoro o di alternativi profili di reimpiego dei lavoratori in esubero ovvero il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi fossero state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato.





Tanto basta per ritenere generiche e prive di fondamento le obiezioni formulate sul punto dalla società reclamante.

9. - Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle non specificamente riproposte in questa sede e coperte oramai da giudicato interno, il reclamo deve essere respinto facendo carico alla società reclamante del pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori del reclamato dichiaratisi antistatari.

10. - In considerazione della data di deposito del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma i quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

- a) rigetta il reclamo.
 - b) Condanna la società reclamante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.800,00 oltre rimborso delle spese generali forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del reclamato dichiaratisi antistatari.
 - c) Ai sensi del dell'art. 13, comma 1^{quater}, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1^{bis} dello stesso art. 13.
- Così deciso in Roma, il 06/04/2018

IL CONSIGLIERE EST.
DOTT. CARLO CHIRIACO

IL PRESIDENTE
DOTT. SSA ANNA MARIA FRANCHINI

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16, comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modif.iche.

